



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Udienza del 12 luglio 2017

N. 4023/2017 R.G.

La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia instaurata da

MARIANGELA TOGNON, elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana n. 5, presso lo studio degli avv.ti Lucia Giammarco e Daniela Manassero che la rappresentano e difendono per procura in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, in virtù di procura alle liti in atti

resistente

OGGETTO: anzianità contributiva *part time* verticale "ciclico"

All'udienza del 12 luglio 2017 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, Mariangela Tognon ha convenuto in giudizio INPS chiedendo il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata nei periodi non lavorati in conseguenza del suo rapporto di lavoro *part-time* verticale c.d. ciclico, con condanna di Inps al conseguente accredito e vittoria delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c.



Si è costituito ritualmente INPS chiedendo il rigetto di ogni pretesa avversaria rivendicando la correttezza del suo operato.

La causa, vertente su questione di diritto è stata discussa e decisa all'udienza del 12 luglio 2017.

Ciò posto, le pretese avanzate dalla ricorrente devono essere accolta in quanto fondate.

Non è contestato in causa che la signora Tognon sia dipendente, da ultimo, della Cooperativa di Lavoro e Solidarietà (decorrenza ottobre 2016), in qualità di addetta al servizio di distribuzione dei pasti e alla pulizia dei refettori presso le scuole di Milano, con orario di lavoro *part-time* verticale, c.d. ciclico, ossia con alternanza di periodi lavorati e non, questi ultimi in coincidenza con la chiusura delle scuole.

Così inquadrata la presente fattispecie, reputa chi scrive di condividere le argomentazioni di diritto già esplicitate da consolidata giurisprudenza di merito.

Si rammenta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 2006, nel tratteggiare la differenza tra lavoro part time verticale ciclico e lavoro stagionale, ha sancito che *“La presenza di sicuri elementi di differenziazione tra lavoro stagionale e il tipo contrattuale del tempo parziale verticale giustificano il diverso trattamento, consistente nella esclusione del diritto all’indennità di disoccupazione per i periodi di mancata prestazione dell’attività lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale su base annua. Infatti, mentre nel primo, il rapporto cessa a “fine stagione”; nel secondo, il rapporto “prosegue” anche durante il periodo di sosta, con conseguente affidamento, da parte del lavoratore, sulla retribuzione per il lavoro che presterà dopo il periodo di pausa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 45, terzo comma, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155”*.

Esaminando le fonti normative qui rilevanti, si osserva che il D. Lgs. n. 61/00, recante attuazione della direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'IJNICE, dal CEEP e dalla CES, all'articolo 9, comma 4, prevede che *“Nel caso di*



trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, al fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale". Trattasi di disposizione identica al precedente art. 5 comma 1 L. n. 863/1984 e all'attuale art. 11 comma 4 D. Lgs. n. 81/2015.

La ricorrente ritiene che detta disposizione regoli esclusivamente la determinazione dell'ammontare della pensione, mentre per la disciplina del diritto alla prestazione (e, quindi del calcolo delle settimane contributive necessarie al perfezionamento di tale diritto), trovi invece esclusiva applicazione l'art. 7, comma 1 del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni nella l. n. 338/83, che stabilisce che *"Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accredito figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata, figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 130% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno".*

Il tenore letterale di detta disposizione conferma, da un lato, la correttezza della soluzione prospettata da I.N.P.S. Infatti, la previsione sull'accredito dei contributi previdenziali per l'assicurazione generale dell'I.V.S. stabilisce, come criterio fondamentale, quello del calcolo delle settimane effettivamente o figurativamente retribuite e tale principio non può ritenersi smentito dall'ultimo comma dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 61/00 (né dall'attuale art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015) che esplicitamente disciplina la sola determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, con ciò confermando che, ai fini della determinazione



sull'insorgenza del diritto a percepire tale trattamento, è necessario rifarsi alle sole disposizioni generali sull'assicurazione per l'I.V.S. sopra richiamate.

Al contempo, tuttavia, appare innegabile l'ingiustificata disparità di trattamento, derivante da tale sistema, fra dipendenti con contratto *part time* orizzontale (cui è garantito l'accredito di 52 settimane contributive) e dipendenti con contratto *part time* verticale ciclico (cui è garantito l'accredito delle sole settimane effettivamente retribuite), pur in presenza di una pari quantità di ore di lavoro, nonché fra questi ultimi ed i dipendenti a tempo pieno che godono della contribuzione per 52 settimane annue, pur essendo entrambe le categorie titolari di un contratti di lavoro che dà origine ad un rapporto unitario immune da sospensioni.

La disciplina in esame si palesa in contrasto con la direttiva n. 97/81/CE, in particolare, con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso dall'UNICE, dal CUT e dalla CES, allegato alla citata direttiva, che prevede che *"Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive"*.

Detta disposizione rende evidente che, a parità di condizioni, i diritti scaturenti da un rapporto di lavoro subordinato a *part time* verticale c.d. ciclico devono essere gli stessi spettanti al dipendente a tempo pieno e a quello a *part time* orizzontale, trovando, diversamente, il difforme trattamento unica giustificazione nella tipologia del contratto di lavoro subordinato.

Al riguardo, si reputa opportuno richiamare orientamento di merito ai sensi del quale *"Sulla base di tali premesse e della necessità che il differente trattamento non trovi unica giustificazione nella tipologia del contratto a tempo parziale, la Corte di Giustizia CE ha affermato che la clausola 4, punto 2, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE, osta a una disposizione nazionale la quale preveda, ove il lavoratore sia passato dal tempo pieno al tempo parziale, che le ferie non utilizzate vengano proporzionalmente ridotte senza che il lavoratore abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie maturate durante periodi di attività lavorativa a tempo pieno oppure che il lavoratore possa fruirne solo con un'indennità compensativa di importo inferiore (Corte Giustizia*



CE, sez. L 22.4.2006, n. 486). Sempre le medesime premesse sono alla base della recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione alla luce della quale, in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/Ce relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'art. 19 L 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni). Ne consegue che, ai fini della suddetta comparazione, non sono ammissibili criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno (Cass. civ., sez. lav, 29.8.2011, n. 17726).

Si rammenta che nell'ambito di altro, analogo giudizio, avente ad oggetto il calcolo della contribuzione del personale di volo, dipendente della società Alitalia s.p.a. con contratto di lavoro a *part time* verticale ciclico, è stata richiesta una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE per accertare se l'art. 9 del D. Lgs. 61/00 e l'art. 7 del D.L. n. 463/83 siano conformi alla clausola n. 4, poc'anzi richiamata, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 97/81/CE, nonché alla clausola n. 1 del medesimo Accordo che individua le finalità dello stesso nella promozione del lavoro a tempo parziale su base volontaria, nonché alla clausola n. 5, che impone agli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica od amministrativa che possano limitare il lavoro a tempo parziale.

La Corte di Giustizia si è pronunciata con la recente sentenza n. 365 del 10 giugno 2010, Sezione Seconda, con cui ha statuito che: 1) la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/ 81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata con riferimento alle pensioni, in senso ostativo ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale escluda i periodi non



lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive; 2) nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali è incompatibile con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, le clausole n. 1 e n. 5 punto 1 di quest'ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch'esse ad una siffatta normativa.

Le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Giustizia per giungere alla decisione muovono dalla considerazione che la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro citato esprime un principio di diritto sociale dell'Unione che non sopporta interpretazioni restrittive, sicchè nella nozione di "condizioni d'impiego" di cui alla citata clausola devono essere comprese anche le pensioni che dipendono da una relazione d'impiego tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione dalle pensioni legali di previdenza sociale.

La Corte ha anche affermato che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno comporta che l'anzianità contributiva, utile ai fini della determinazione della data d'acquisizione del diritto alla pensione, sia calcolata in modo uguale per il lavoratore a tempo parziale rispetto al lavoratore a tempo pieno, mentre, per contro, per il calcolo dell'importo della pensione, dipendente direttamente dalla quantità di lavoro effettuata dal lavoratore e dai contributi corrispondenti, secondo il principio del *pro rata temporis*, sia obiettivamente giustificata una riduzione proporzionata dell'ammontare delle spettanze pensionistiche.

Trattandosi di questione che involve il diritto dell'Unione Europea, reputa chi scrive - in ossequio a condivisa e consolidata giurisprudenza di merito (rif. C. App. Roma n. 7750/2015; n. 1369/2013; 529/2013; 630/2012; 3827/2009) - di dover dare diretta attuazione a quest'ultimo, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE, con conseguente disapplicazione del diritto nazionale.

Alla luce di quanto precede, quindi sussiste il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta all'anzianità contributiva di 52 settimane per ogni anno in cui ha lavorato in regime di *part time* verticale c.d. ciclico, risultando ineludibile che il rapporto di lavoro a tempo parziale di



tipo verticale è in essere anche durante i periodi non lavorati per cui la mancata considerazione degli stessi ai fini dell'anzianità contributiva costituisce una palese discriminazione in danno dei lavoratori assunti con tale tipologia di contratto.

Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore delle procuratrici, dichiaratesi antistatarie.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva di 52 settimane per ogni anno in cui ha lavorato in regime di *part time* ciclico, con ogni conseguenza di legge;
- 2) condanna INPS al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.043,00 di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA; con distrazione in favore degli avv.ti Lucia Giammarco e Daniela Manassero, dichiaratesi antistatarie;
- 3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Milano, 12 luglio 2017

Il giudice
Francesca Saioni

